

TI_GERICHTE 30.2004.255 vom 3. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.255

FR: TI_GERICHTE 30.2004.255 du 3 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.255 del 3 settembre 2004

Erwägungen

E. 3

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art. 12 LPCContr.

E. 4

Il ricorrente giustamente non contesta l'infrazione, pur cercando di giustificarla con la scarsa conoscenza del motoveicolo in suo possesso da poco tempo. Egli postula una riduzione dell'importo della multa tenuto conto del fatto che come studente liceale non è in grado di far fronte al pagamento. Ipotizza invero la possibilità di svolgere un lavoro nel tempo libero, ma sostiene che ciò nuocerebbe al rendimento scolastico e non gli permetterebbe di preparare adeguatamente il lavoro di maturità da consegnare entro il prossimo dicembre.

E. 5

La multa è una sanzione pecuniaria che colpisce il patrimonio del condannato. Di principio essa dev'essere proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed adeguata al grado di colpa del trasgressore. Giusta l'art. 48 cifra 2 CP la multa deve essere fissata in modo che costituisca una pena corrispondente alla "colpevolezza" del condannato, tenendo inoltre conto della sua "condizione", poiché il pagamento di questa o quella multa gli farà subire una perdita più o meno gravida di conseguenze a dipendenza delle risorse di cui dispone. Una multa insignificante per un condannato può essere insostenibile per un altro che non ha gli stessi mezzi per pagarla. In particolare il giudice, per apprezzare la condizione del multato, deve tener conto del reddito e del patrimonio, dello stato civile e degli oneri di famiglia, della professione e del guadagno, dell'età e della salute (cfr. M. Killias, Précis de droit pénal général, Berna 1998, n. 1507 e segg.).

E. 6

Per quanto concerne la gravità del reato e la colpevolezza si rileva che il superamento nell'abitato di 22 km/h della velocità consentita non è più un'infrazione lieve, ma costituisce per costante giurisprudenza del Tribunale federale un'infrazione di media gravità. Si ricorda che il superamento di 25 km/h è un reato grave perseguito in applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr, per il quale non è più competente l'autorità amministrativa, ma il Ministero pubblico.

E. 7

Nel caso di specie il ricorrente, nato il 24 maggio 1986, risulta frequentare il quarto anno del liceo. Appare pertanto alquanto verosimile che egli, come asserito, non consegua entrate proprie, ma debba far capo al sostegno finanziario dei genitori, su cui ricadrebbe, dunque, anche l'onere in rassegna. La situazione economica dell'interessato non preclude quindi una

rivalutazione della sanzione irrogata. In virtù di tali circostanze, pur tenendo conto che l'infrazione commessa è di media gravità e che l'ammontare della multa deve comunque permettere di mantenere la funzione educativa e preventiva di una contravvenzione, questo giudice ritiene pertanto meglio commisurato alla fattispecie procedere ad una riduzione della sanzione pecuniaria. La decisione impugnata è dunque modificata nel senso che all'insorgente è inflitta una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.

E. 8

Sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto. Visto l'esito non si prelevano, in questa sede, tassa di giustizia e spese.

E. 9

Per quanto concerne la richiesta di rateizzazione si osserva che la stessa esula dalla competenza di questo giudice. La domanda va indirizzata alla Sezione esazione e condoni, incaricata della riscossione della multa. per questi motivi visti gli art. 48 CP; 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione 27 agosto 2004 n. 21289/207 della Sezione della circolazione è modificata come segue: "Ad _____ è inflitta una multa di fr. 250.- oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-". 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.